SENTENZA N.363/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi iscritti ai nn. **68500** e **74666** del registro di Segreteria, introdotti con ricorsi proposti in data 16.11.2016 e 28.03.2025 da (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Grasso (p.e.c.: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it);

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dai propri uffici ai sensi dell'art. 158 c.g.c.;

per

la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, Tabella A.

Visti i decreti del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.04.2023 e del 7.05.2025, di assegnazione dei presenti giudizi pensionistici;

visti gli atti introduttivi dei giudizi;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 23.09.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe, protocollato al n. 68500, il ricorrente, soldato di leva dal 7.01.2002 sino al 4.09.2002, impugnava i decreti n. 216, del 23.03.2007, e n. 368, del 2.08.2011, con i quali il Ministero della Difesa, a seguito di domanda dell'8.01.2003 di pensione privilegiata per l'infermità "*esiti di lussazione recidivante spalla sinistra*", verificatasi a seguito di incidente patito durante lo svolgimento del servizio militare (in data 2.02.2002 mentre si stava spostando con il proprio bagaglio all'interno dell'edificio militare a cui risultava assegnato, come indicato nella sentenza n. 54/2024 resa dalla sezione tra le stesse parti e su cui *infra*), concedeva al ricorrente, in conformità al parere medico-legale n. 656 espresso dalla C.M.O. di Napoli nella seduta del 22.09.2003, una indennità *una tantum*, pari a tre annualità di ottava categoria, Tabella B e, successivamente, a seguito di una prima istanza di aggravamento dell'infermità in questione, una indennità *una tantum* pari ad una annualità di ottava categoria, Tabella B, sulla base del verbale n. 4019 dell'11.10.2010 redatto dalla C.M.O. di Caserta.

Parte attrice contestava i suindicati decreti, nonché i giudizi espressi dalle C.M.O., e chiedeva la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, con decorrenza dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via istruttoria, chiedeva di disporre CTU medico-legale.

2. Con memoria depositata in data 28.09.2017, si costituiva il Ministero della Difesa, il quale, dopo aver difeso la legittimità dell'operato dei competenti organi sanitari e medico-legali, concludeva per la reiezione

del ricorso.

Al riguardo, rappresentava di avere emesso, a seguito di nuova istanza di aggravamento dell'infermità pervenuta in data 20.03.2015, decreto ministeriale n. 47, del 30.03.2016, negativo per non constatato aggravamento, sulla base del parere medico legale espresso dalla C.M.O. di Roma nella seduta del 2.10.2015, e che avverso tale decreto era stato proposto dall'interessato innanzi a questa Sezione territoriale ricorso n. 67877, in corso di istruttoria.

3. All'esito dell'udienza del 25.05.2021, era pronunciata l'ordinanza n. 230/2021, con la quale era stato interpellato l'UML presso il Ministero della salute in ordine al seguente quesito: "*se vada riconosciuta la dipendenza dal servizio dell'infermità lamentata, se la menomazione lamentata non sia suscettibile di miglioramento, se sia ascrivibile ad una delle categorie della tabella A allegata alla legge n. 313 del 18/3/1968 ed infine se la menomazione comporta una inabilità permanente*".

4. Con memoria del 9.06.2022, parte ricorrente, non essendo pervenuta la bozza del parere da parte dell'UML, anche per alcuni impedimenti addotti dal consulente di parte, e dopo aver prodotto ulteriore documentazione medica, insisteva per la concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di ottava categoria, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento (marzo 2015) e, in via gradata, un maggiore indennizzo *una tantum*. In via istruttoria, chiedeva incarico a consulente dotato di adeguata terzietà e con ubicazione nel territorio in grado di consentire la visita diretta.

5. In data 2.12.2022, il G.M. adottava un nuovo decreto di fissazione

d'udienza al 12.04.2023, al termine della quale erano disposti incombenti istruttori con l'ordinanza n. 85/2023.

In particolare, con la predetta ordinanza, "*in ragione dell'obiettiva difficoltà operativa in cui versa l'UML, al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio, si rende necessario ai fini del decidere, interpellare con urgenza, ai sensi dell'art. 166 del c.g.c. la Sezione speciale CML presso la Corte dei conti di Roma*", cui veniva chiesto di formulare un parere motivato in ordine ai seguenti quesiti: "*I. L'esatta diagnosi delle patologie sofferte dal ricorrente, con riguardo anche alla possibile lesione di tipo "Hill Sachs" sulla superficie anteromediale della testa omerale; II. se le infermità: "INSTABILITA' DELLA SPALLA SINISTRA DA LUSSAZIONE ABITUALE SCAPOLO-OMERALE, POSSIBILE LESIONE DI TIPO HILL-SACHS SULLA SUPERFICIE ANTEROMEDIALE DELLA TESTA OMERALE, NOTE DI TENDINITE A CARICO DEL TENDINE SOTTOSCAPOLARE", lamentate dal ricorrente sig.(omissis), costituiscano aggravamento di precedente infermità "SUBLUSSAZIONE SPALLA SINISTRA", già riconosciuta dipendente da c.s. e compensata con 3 annualità di Tab. B una tantum, e se tra le infermità vi sia interdipendenza; III. In caso affermativo al precedente quesito, si specifichi se il ricorrente abbia diritto a diverso trattamento pensionistico privilegiato e con quale classifica di ascrivibilità*".

6. In data 20.04.2023 parte ricorrente depositava istanza con cui chiedeva "*la revoca dell'ordinanza n. 85/2023 relativamente alla nomina in qualità di C.T.U. del C.M.L. del Ministero della Difesa in quanto incompatibile per Legge e comunque con il presente atto si dichiara*

espressamente di ricusare detto Consulente per assenza di imparzialità e per contrasto con specifiche norme di legge".

7. Con memoria depositata in data 2.05.2023, il Ministero della Difesa eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente.

8. All'esito dell'udienza del 10.05.2023, il G.M., con ordinanza n. 112/2023, riteneva infondata l'istanza di parte ricorrente e rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza n. 85/2023, restando confermati gli adempimenti e i termini ivi indicati.

9. In data 31.01.2025 perveniva il parere medico-legale del C.M.L. presso la Corte dei conti, che concludeva nel senso che *"l'esatta diagnosi della patologia sofferta dal ricorrente, ricomprendente la correlata lesione di tipo (Hill Sachs) è, [Esiti di lussazione posteriore recidivante di spalla sinistra con sottesa lesione di Hill-Sachs e note di tendinopatia del sovra e sottospinoso] ed essi costituiscono aggravamento nel tempo della primitiva infermità [sublussazione spalla sinistra], già riconosciuta dipendente da c.s. e compensata con 3+1 annualità di Tab. B una tantum (2010), non esitando interdipendenza fra la patologia primitiva e la attuale di modo che, per quanto sopra il ricorrente ha diritto, per sopravvenuto aggravamento, a diverso trattamento pensionistico privilegiato meglio individuato in una ascrizione degli esiti in 8^ categoria di tabella A a far data dall'ultima verifica (01/10/2015) eseguita a cura della Commissione medico Ospedaliera (CMO) di Roma Cecchignola"*.

10. Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, depositato il 28.03.2025 e protocollato al n. 74666, assegnato a questo giudice il 7.05.2025, il ricorrente riassumeva il giudizio protocollato al n. 67877, in esecuzione

della sentenza n. 16/2025 della II sezione centrale d'appello, depositata il 15.01.2025.

Esponeva che, con sentenza n. 54/2024 depositata il 5.02.2024, la sezione si pronunciava favorevolmente sul ricorso presentato dal Sig.(omissis) (quello protocollato al n. 67877), condannando il Ministero della Difesa a concedergli la pensione privilegiata ordinaria tabellare di ottava categoria, Tabella A, dall'1.04.2015 per la patologia *"esiti di lussazione recidivante della spalla sinistra"*.

Interposto appello dal Ministero della Difesa, con la citata sentenza n. 16/2025, il giudice di secondo grado accoglieva le doglianze del ricorrente. In particolare, il giudice di appello dichiarava la decisione impugnata viziata da motivazione apparente e rimetteva la causa alla sezione per il prosieguo del giudizio.

Sarebbe quindi interesse del ricorrente proseguire il giudizio al fine di veder riconosciuta la propria pretesa pensionistica, considerato anche il parere favorevole reso dal C.M.L. sull'identica questione nel giudizio n. 68500.

Riassumeva quindi l'originario giudizio relativo al ricorso n. 67877, chiedendo l'accertamento del suo diritto a godere del trattamento pensionistico privilegiato almeno di ottava categoria, Tabella A, dalla data della domanda del 17.03.2015 o da altra ritenuta di giustizia. Oltre interessi legali e/o rivalutazione dalle singole scadenze debitorie e fino al dì dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese giudiziali a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

11. All'esito dell'udienza del 28.04.2025, svolta per il giudizio

protocollato al n. 68500, il G.M., con ordinanza a verbale, su richiesta del ricorrente rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 13.05.2025, poi tenutasi il 26.05.2025.

12. Con memorie del 29.04.2024 (per il ricorso n. 74666) e 30.04.2025 (per il ricorso n. 68500), parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione dei giudizi protocollati ai nn. 68500 e 74666, per connessione soggettiva totale ed oggettiva parziale.

Evidenziava l'opportunità della riunione anche per ragioni di economia processuale, in quanto il parere medico legale acquisito al giudizio n. 68500 da parte del C.M.L. del Ministero della Difesa assorbirebbe il *petitum* del giudizio n. 74666 e confermerebbe quanto deciso con la sentenza n. 54/2024 della sezione, annullata con rinvio dal giudice d'appello.

Insisteva quindi per l'accoglimento della pretesa pensionistica con decorrenza dalla data del congedo o, in alternativa dalla data della domanda di aggravamento del marzo 2015. Il tutto oltre oneri accessori come per legge e vittoria di spese giudiziali.

13. Con memoria del 16.05.2025 si costituiva, nel giudizio protocollato al n. 74666, il Ministero della Difesa, che, richiamata la decisione d'appello n. 16/2025, eccepiva in primo luogo l'inosservanza dei termini processuali di cui all'art. 155 c.g.c..

In secondo luogo, contestava quanto affermato dal Collegio Medico Legale nominato CTU nel giudizio n. 68500, che avrebbe ecceduto rispetto quanto richiesto dal G.M., formulando un parere medico-legale *ultra petita*, esprimendosi sull'evoluzione della malattia sofferta

dall'ex militare dal 20.03.2015, oggetto, invece, di diversa controversia, e non valutando l'entità della menomazione lamentata alla data del congedo ed alla data della prima istanza di aggravamento presentata il 5.10.2009, come richiesto dal Giudice.

Contestava altresì che il C.M.L. avesse disatteso quanto stabilito dal G.M. con l'ordinanza n. 85/2023, che nel disporre la CTU aveva espressamente precisato che il Collegio Medico doveva essere integrato "*… con la partecipazione di esperto specialista in ortopedia …*".

Il Ministero si opponeva quindi alla pretesa attorea di riconoscimento della pensione tabellare di ottava categoria per aggravamento dall'1.04.2015 per come correlata alle conclusioni della relazione tecnica n. 7499/2025 del C.M.L.

Richiamava, inoltre, la Perizia resa dal CTU nominato nel giudizio n. 67877, che, con articolata ed approfondita relazione tecnica in data 3.06.2023, aveva correttamente risposto al quesito formulato dal G.M. "*… Accerti se il ricorrente abbia subito mutamenti nella classifica della patologia originaria via via dall'inizio del 2015 ad oggi, rispetto a quella riconosciuta dal ministero al ricorrente stesso tra il 2007 ed il 2011…*", non ravvisando una evoluzione peggiorativa dell'affezione all'esame.

Pertanto, dall'esame degli atti medico-legali depositati e dalle perizie officiate rispettivamente nel giudizio n. 67877 e nel giudizio n. 68500, emergerebbe chiaramente che la patologia sofferta dal ricorrente era stata correttamente classificata alla Tabella B con attribuzione di indennità *una tantum* nella misura di tre annualità di pensione privilegiata di ottava categoria alla data del congedo (3.09.2002), e

successivamente, con riferimento alla data della domanda del 5.10.2009, sia stata compensata con una ulteriore indennità *una tantum* pari ad una annualità di pensione privilegiata di ottava categoria.

Evidenziava ancora il Ministero della Difesa che, con riferimento alla entità invalidante della menomazione sofferta dall'ex militare alla data della domanda di aggravamento del 20.03.2015, risultavano differenti valutazioni medico-legali, sostenute da congrua motivazione, da parte dei periti officiati, sebbene fosse da sottolineare che il CTU designato nel giudizio n. 67877 era medico specialista in ortopedia e traumatologia, diversamente dai componenti il C.M.L. del giudizio n. 68500, specialisti in medicina legale.

Il Ministero, rilevata l'illegittimità della valutazione espressa dal CTU incaricato nel giudizio n. 68500, richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa azionata, invece, con il giudizio n. 67877, ed arbitrariamente riferita all'aggravamento di cui alla domanda del 20.03.2015, non oggetto di detto giudizio, e, in difformità dall'ordinanza n. 85/2023, in assenza di specialista di branca, chiedeva, in via principale, di respingere la pretesa attorea, anche sulla base delle risultanze della relazione tecnica in data 3.06.2023, resa da un CTU specialista ortopedico e traumatologo, attesa la coerenza e congruità della dettagliata ed approfondita perizia effettuata.

In subordine, chiedeva che venisse rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio a cura di organo collegiale integrato da specialista nella branca ortopedica.

In ulteriore subordine, chiedeva che, in caso di accoglimento del

ricorso, gli eventuali arretrati pensionistici non decorressero da data anteriore all'1.04.2015, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento. Con vittoria di spese.

14. All'udienza del 26.05.2025, parte ricorrente rinnovava l'istanza della riunione dei giudizi nn. 68500 e 74666. Chiedeva di uniformarsi al parere espresso dal CTU con conseguente accoglimento dell'istanza a partire dalla data di aggravamento. Nel giudizio protocollato al n. 74666, considerata l'eccezione del Ministero della Difesa circa il mancato rispetto del termine a difesa ai sensi dell'art. 155 c.g.c., il G.M., sentita sul punto la difesa del ricorrente che non si opponeva, e ritenuto necessario rinviare la trattazione del giudizio per consentire il dispiegarsi del termine di cui all'art. 155 c.g.c., rinviava la trattazione all'udienza del 23.09.2025.

15. All'udienza del 23.09.2025, sono presenti in aula l'Avv. Antonella Calabria per delega dell'avv. Carlo Grasso per il ricorrente ed il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa. L'Avv. Calabria, nel ribadire la richiesta di trattazione congiunta del ricorso in oggetto con quello in riassunzione da appello di cui al n. 74666, si riporta alla memoria ed al parere del C.M.L. Il dott. Sarno si riporta alla memoria di costituzione del Ministero della Difesa e chiede il rigetto di entrambi i ricorsi.

Al termine della discussione, la causa passa in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di parte attrice volta

alla declaratoria del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, Tabella A.

2. Preliminarmente, va disposta la riunione, ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., dei procedimenti protocollati ai nn. 68500 e 74666, per connessione soggettiva totale ed oggettiva parziale.

3. Va inoltre preliminarmente ricordato che, "*in relazione al personale militare, i trattamenti pensionistici di privilegio sono previsti negli articoli 67, 68 e 69 d.P.R. cit. che prevedono rispettivamente, la pensione privilegiata per le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non suscettibili di miglioramento, l'assegno rinnovabile per le ipotesi in cui le infermità o le lesioni ascrivibili alla citata tabella A siano suscettibili di miglioramento e, infine, l'indennità una tantum per le ipotesi in cui le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili alla tabella B annessa alla citata legge*" (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 3/2025; id., sent. n. 545/2024). Le suddette norme sono applicabili anche ai militari in servizio di leva (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 3/2025; id., sent. n. 8/2024).

Dispone altresì l'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973 che "*Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo*".

4. Sempre in via preliminare, va dato riscontro al fatto che il ricorso attivato dal ricorrente presso questa sezione (R.G. n. 67877) a seguito della nuova istanza di aggravamento dell'infermità, rigettata con

decreto ministeriale n. 47 del 30.03.2016, negativo per non constatato aggravamento, è stato dapprima definito con la sentenza n. 54/2024, poi annullata con rinvio a questo giudice dalla seconda sezione giurisdizionale d'appello con la sentenza n. 16/2025.

Con la decisione n. 54/2024, la sezione aveva accertato il diritto dell'attuale ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria, con decorrenza dall'1.04.2015, per la patologia "*esiti di lussazione recidivante della spalla sinistra*", con condanna del Ministero della Difesa a pagare i ratei della pensione privilegiata via via maturati dall'1.04.2015 in poi.

Il giudice d'appello, invece, aveva accolto l'appello del Ministero, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., e aveva rimesso gli atti a questo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese anche di questo grado di appello.

5. L'esito del presente procedimento deve tenere conto della complessiva attività giurisdizionale svolta relativa alla vicenda del Sig.(omissis).

Al riguardo, in questa sede, questo giudice intende riferirsi a quanto emerso nell'attività istruttoria direttamente disposta e, quindi, a quanto affermato dal C.M.L. presso la Corte dei conti che, nel parere emesso in data 31.01.2025, concludeva – come già detto nella parte in fatto - nel senso che: *"l'esatta diagnosi della patologia sofferta dal ricorrente, ricomprendente la correlata lesione di tipo (Hill Sachs) è, [Esiti di lussazione posteriore recidivante di spalla sinistra con sottesa lesione di Hill-Sachs e note di tendinopatia del sovra e sottospinoso] ed essi costituiscono aggravamento*

nel tempo della primitiva infermità [sublussazione spalla sinistra], già riconosciuta dipendente da c.s. e compensata con 3+1 annualità di Tab. B una tantum (2010), non esitando interdipendenza fra la patologia primitiva e la attuale di modo che, per quanto sopra il ricorrente ha diritto, per sopravvenuto aggravamento a diverso trattamento pensionistico privilegiato meglio individuato in una ascrizione degli esiti in 8^ categoria di tabella A a far data dall'ultima verifica (01/10/2015) eseguita a cura della Commissione medico Ospedaliera (CMO) di Roma Cecchignola".

6. Nel caso di specie, il parere reso dal C.M.L. presso la Corte dei conti ha puntualmente preso in esame tutta la documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali del consulente di parte ricorrente.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza sono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – è condiviso da questo Giudice.

Non si ritiene di accogliere le doglianze sostenute dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione del maggio 2025 in cui veniva eccepito che il C.M.L., nel giudizio 68500, si fosse espresso in modo eccedente rispetto a quanto chiesto dal G.M. In realtà, l'avvenuta riunione dei giudizi rubricati ai nn. 68500 e 74666 permette

l'unificazione delle valutazioni rimesse a questo Giudice, che ha quindi la cognizione piena della situazione sostanziale del Sig.(omissis).

Né vale addure l'assenza, nell'ambito delle operazioni peritali condotte dal C.M.L. presso la Corte dei conti, di uno specialista in ortopedia. Al riguardo, si ritiene di condividere la valutazione espressa dal C.M.L., che non ha ritenuto necessario, per il caso di specie, l'affiancamento del Collegio giudicante con lo specialista di branca relativo alle infermità/menomazioni in discussione, in quanto veniva in rilievo "*lo studio cronologico e modale di complicanze neuro-ortopediche, come detto attese in un paziente lussatore recidivante e la loro correlazione fattuale con il trauma primitivo*".

Il tenore del parere del C.M.L. conduce, quindi, a ritenere che l'interesse al ricorso del Sig.(omissis) sia soddisfatto con la concessione della pensione privilegiata, per sopravvenuto aggravamento, in ottava categoria di tabella A a far data dall'ultima verifica, in data 1.10.2015, eseguita a cura della C.M.O. di Roma Cecchignola.

Si tratta di un bene della vita riconducibile agli esiti della consulenza tecnica resa nel presente procedimento e a cui questo Giudice ritiene di dover fare riferimento.

Per il periodo antecedente all'1.10.2015, e quindi per la diversa decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato dalla data della domanda, questo G.M. ritiene adeguata l'indennità *una tantum* di Tabella B, già conseguita dal ricorrente per quattro annualità.

7. Si ritiene quindi che l'aggravamento richiesto dall'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973, e quindi la possibilità per il ricorrente di chiedere la

revisione del trattamento privilegiato "*senza limiti di tempo*" per far valere "*i suoi maggiori diritti*", sia decorrente dalla data dell'1.10.2015.

Ne consegue quindi la condanna del convenuto Ministero al pagamento della pensione privilegiata, per sopravvenuto aggravamento, in ottava categoria di tabella A a far data dall'1.10.2015, e con condanna altresì alla corresponsione degli arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale, secondo i principi espressi dalle Sez. Riun. di questa Corte con le sent. n. 10/2002/QM e 6/2008/QM.

8. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare complessità, come comprovato anche dagli accertamenti istruttori richiesti, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio, anche inerenti al giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi RG 68500 e 74666, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della presente sentenza.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 23.09.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 26.11.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno 26.11.2025

(f.to digitalmente)